

PORTABICICLETTE

Il Direttore Commerciale della LAIKA CARAVANS SpA, con lettera comunica al COORDINAMENTO CAMPERISTI che "... i ns. sforzi congiunti sul tema in oggetto sono stati premiati. Le allego la circolare del Ministero.

Prima di tutto, è doveroso dare a Cesare quel che è di Cesare, infatti, da anni la nostra Associazione Nazionale ha trovato fattiva collaborazione esclusivamente dalla LAIKA CARAVANS Spa. Lo posso ben ribadire perchè la mia autocaravan non è di quella società. Da quando arrivò il Dr. Iginio Elefante alla Direzione Commerciale della LAIKA, vedemmo mettere in campo una nuova politica aziendale che vedeva nei camperisti dei clienti a cui riservare attenzione: una politica aziendale che vedeva riservare attenzione e collaborazione al Coordinamento Camperisti, a prescindere se gli associati avevano e meno acquistato il loro prodotto. Non solo, da quel momento, abbiamo visto la LAIKA, presentare a ripetizione nel corso degli anni, soluzioni tecniche e iniziative commerciali che tenevano conto delle indicazioni formulate dai camperisti e da questa Associazione Nazionale. Altrettanto non possiamo dire dell'ANFIA GVC e dalla FEDERCAMPEGGIO. L'ANFIA GVC, negli anni, ci è stata "nemica" o, come di recente, "rispettosa" ma, a nostra parere, entrando in azione perchè sollecitata dalla LAIKA. La FEDERCAMPEGGIO, negli anni, ci è stata "nemica" fino alla Presidenza Ariani. Neutra con la Presidenza Ceci. Aperta con la prima Presidenza Picilli e chiusa con la seconda presidenza Picilli. Nonostante

i nostri ripetuti messaggi via e-mail il Presidente Picilli non concerta con la nostra Associazione interventi congiunti a livello ministeriale che, invece, sarebbero proficui per tutto il settore. La nostra Associazione collabora fattivamente solo con alcuni responsabili di Clubs o Unioni Regionali della FEDERCAMPEGGIO. Quanto sopra è la pura verità è la posta elettronica è il micidiale testimone perchè evidenzia ritardi, omissioni, incompetenze. Una analisi dovuta ma, nel contempo, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, plaudendo alla collaborazione con la LAIKA, invita ancora una volta gli altri allestitori, l'ANFIA GVC e la FEDERCAMPEGGIO a cambiare, fissare una data, incontrarsi (magari nella sede LAIKA o nella sede Federcampeggio di Firenze) e sottoscrivere un programma di interventi comuni. L'appello è lanciato, ora passiamo al tema in oggetto, partendo dalla prima circolare.

IL PORTABICICLETTE

La IV Direzione Centrale - Div. 43 - della Direzione Generale M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha risposto con la circolare prot. n. 2522/4332-D.C. IV n.B103, datata Roma 27 novembre 1998, ai quesiti inerenti le Strutture portabici-clette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan. Per evitare interpretazioni provvediamo a trascrivere le parti salienti del testo.

LA CIRCOLARE, prot. n. 2522/4332-D.C. IV n.B103, datata Roma 27 novembre 1998

Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla Carta di Circolazione.

Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della Carta di Circolazione.

Ricade sulla responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.

Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla Circolare D.C. IV n. A083 del 16 settembre 1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli.

Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della Strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.

In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.

E' abrogata la Circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.